

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 165

OGGETTO: Progetto "Roccia". Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con i servizi sanitari per persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni del distretto socio sanitario n. 1 di Vibo Valentia.


L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 diciannove) del mese di aprile presso la sede del Comune Capofila del distretto n. 1, in Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali – Welfare – Sanità, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14/06/2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20/04/2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella



Stampa circolare del Comune di Vibo Valentia con dati: Comune di Vibo Valentia, P. IVA 00302030796, Via ... n. 166215, Bagnara Calabria (RC), 98011, 200 RIVA 02, UFFICIO D'INTEGRAZIONE, ENTE NAZIONALE



sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "VITASI"- Impresa Sociale, con sede legale in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria, in data 12 giugno 2006, con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Cooperativa".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 1125 del 25 settembre 2017 (n. 135 del 25 settembre 2017 del Registro del Settore n. 2), è stata indetta una procedura aperta tramite Me.Pa. (R.D.O.), per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con l'assistenza sanitaria, per persone al di sotto dei 65 anni, non autosufficienti, del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Vibo Valentia, per il periodo di mesi quattro, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'importo complessivo a base di gara di €. 62.404,00 (euro sessantaduemilaquattrocentoquattro/00), più IVA, se dovuta, sulle sole spese di gestione, è così determinato:

- €. 60.444,00 (euro sessantamilaquattrocentoquarantaquattro/00) per costo del personale;

- €. 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00) per spese di gestione, oltre IVA se dovuta;

- che con determinazione dirigenziale n. 1261 del 26 ottobre 2017 (n. 149 del 26 ottobre 2017 del Registro del Settore n. 2), sono stati approvati gli atti di gara relativi all'affidamento del servizio anzidetto e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in favore della Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "Vitasi", che ha riportato un punteggio di 97,93/100;



- che, secondo quanto offerto dalla Cooperativa in sede di gara, l'importo complessivo di aggiudicazione è pari ad €. 60.444,00 (euro sessantamilaquattrocentoquarantaquattro/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza, di IVA sulle sole spese di gestione e di ogni altro onere;

- che la spesa necessaria per il servizio di che trattasi, finanziata dalla Regione Calabria con il "Fondo per la non autosufficienza anno 2013" – Progetto Roccia, risulta registrata sui fondi del bilancio comunale, giusta determinazione di impegno n. 1657 del 19/12/2016 (n. 72 del 19/12/2016 del Registro del Settore 2);

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti dichiarati dalla Cooperativa e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative



alla Cooperativa, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, con nota prot. d'ingresso n. 10369 del 23 gennaio 2018;

- che il servizio è stato avviato in data 04 dicembre 2017, giusta comunicazione della Cooperativa inviata a mezzo p.e.c. al Comune di Vibo Valentia;

- che è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Cooperativa, emesso, con esito positivo dall'INPS di Reggio Calabria, prot. n.10045623, con scadenza 17 luglio 2018;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 – Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato di gara, ad esso allegato in formato digitale.

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.



In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il legale

rappresentante della Cooperativa, sig.ra Vittoria Careri, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della



Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata "Vitasi", nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, che accetta, l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, residenti nei seguenti Comuni del Distretto socio sanitario n. 1 di: "Vibo Valentia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaceni".

Il servizio è rivolto a soggetti di età inferiore a sessantacinque anni in condizioni di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario, secondo l'elenco predisposto e inviato a questo Comune dall'A.S.P.

Articolo 5: Caratteristiche del servizio e modalità delle prestazioni.

Le prestazioni saranno effettuate con le modalità previste dall'Art. 4 del Capitolato di gara.

Gli interventi saranno organizzati secondo le indicazioni del PAI (Piano di Assistenza Individuale) definito in UVM.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata ADI deve essere organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini.

Articolo 6: Durata e orario del servizio.

Il servizio, avviato in data 04 dicembre 2017, ha la durata di mesi quattro, fino al 04 aprile 2018 e dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma nella

fascia oraria mattutina e, in caso di necessità, anche in quella pomeridiana e comunque nell'arco orario ricompreso fra le ore 8.00 e le ore 19,00. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non prestato va recuperato nell'arco del mese o nel primo mese successivo. In entrambi i casi l'effettuazione delle prestazioni sarà concordata con il servizio sociale professionale del Comune di appartenenza.

Le prestazioni per ciascun paziente saranno erogate tenendo conto delle reali esigenze dell'utente.

Articolo 7: Compenso del Servizio.

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio è pari ad €. 60.444,00 (euro sessantamilaquattrocentoquarantaquattro/00) comprensivo del costo per il personale, delle spese di gestione e di IVA su queste ultime.




I costi per la sicurezza aziendale, compresi nel prezzo offerto, sono pari ad €. 1.200,00 (euro milleduecento/00).

Le ore da svolgere ammontano complessivamente a 4.113 (quattromilacentotredici) e, precisamente: ore 3.312 (tremilatrecentododici), previste dal bando di gara, alle quali vanno aggiunte ulteriori ore 801 (ottocentouno), svolte dalla Cooperativa a mezzo di personale volontario.

Il Comune provvederà, di norma, al saldo delle fatture entro gg. 60 (sessanta) dalla data della loro presentazione, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (art. 11 del Capitolato).

Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;



b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG: 721080722E assegnato all'intervento.

Articolo 9: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che la Cooperativa indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente comunicato dalla Cooperativa sono i signori:

- Careri Vittoria, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B);
- Minutolo Caterina, nata a Scilla (RC) il 08 febbraio 1982 (codice fiscale MNT CRN 82B48 I537X);
- il sig. Careri Carmelo, nato a Reggio Calabria il 27 agosto 1972 (codice fiscale CRR CML 72M27 H224K).

Articolo 10: Obblighi della Cooperativa.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato di gara,

allegato al presente contratto in formato digitale, e secondo le modalità aggiuntive ed organizzative proposte dalla ditta in sede di gara.

La Cooperativa si impegna a garantire la regolare esecuzione del servizio disciplinato dal Piano di Intervento per i servizi di cura alle persone non autosufficienti.




La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 11: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Mancato avvio del servizio;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;



f) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

g) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.

h) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 13 del Capitolato di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017, presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà

risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 13: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14: Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 15: Subappalto.

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso (art. 22 del Capitolato).

Articolo 16: Cauzione definitiva.



La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 2.022,00 (euro duemilaventidue/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1159858, rilasciata, in data 07 dicembre 2017, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO di sistema di qualità n. 98975 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata in data 23 giugno 2011 (data di prima emissione), con scadenza in data 15 settembre 2018, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 402197372, rilasciata dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Reggio Calabria (codice Agenzia 8003), con scadenza 29 novembre 2018, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi con un massimale "unico" per sinistro di €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);

- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e con un limite di €. 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecento/00) per persona danneggiata.



Articolo 18: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;



- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 19: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 20: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 21: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n° 13 - Tel. 0965.371562 – pec: coop.vitasi@pec.it -

Articolo 22: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 27 marzo 2018, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, giusta dichiarazione resa dalla Cooperativa e acquisita agli atti del Comune, al prot. n. 15909 del 28 marzo 2018.

Articolo 23: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando, al disciplinare ed al Capitolato di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 1125 del 25 settembre 2017. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque



attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24: Registrazione.

Per la registrazione del presente contratto, si richiede l'applicazione della
tassa di registro in misura fissa, essendo l'importo del servizio soggetto a
I.V.A..

Articolo 25: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data
8.11.2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui
clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così
da fare parte del presente contratto.

Articolo 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa
la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma
autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Vittoria Careri nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di
aver letto e compreso:

Adriana Maria Stella Teti
Cooperativa Sociale Vitasi
Impresa sociale N° R.E.A. 166218
Riq. n. 13/89011 Bagnara Calabria RC
tel. 0965/2209 P.I.C.A. 02380820809
SCRITTA ALL'ALBO DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ
PRESIDENTE N° A176412



- gli artt. 3, 8, 11, 12, 15 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate



imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7




La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia



intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Vittoria Careri nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**

Adriana Maria Stella Teti
Cooperativa Sociale
Impresa sociale N. R.E.A. 10001
Rica (Catania) - 99010 - Bivio
Tel. 0966.474209 P.IVA 023880096
SCRITTA ALL'ALBO DELLE
SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA'
PREVALENTE N. A176412

